



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Potenza

Prov. N. 43 /2020

Oggetto: Rilascio di copia di atti del procedimento penale agli organi di informazione - Criteri – Casi – Modalità

## Il Procuratore Distrettuale della Repubblica

Viste le Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale deliberate dal CSM in data 11.07.2018 ;

Visto il vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio che in relazione ai rapporti con la stampa e con gli organi di informazione recita testualmente : *“I rapporti con gli organi di informazione, sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore aggiunto, se espressamente a ciò delegato), al fine di assicurare un indirizzo unitario, di garantire un regolare svolgimento delle indagini, la riservatezza e la dignità delle persone a qualsiasi titolo interessate dalle indagini stesse”*;

rilevato, che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, in quanto gli atti coperti da segreto assoluto, quali quelli delle indagini preliminari fino a quando non siano conoscibili dall'indagato, vige il divieto assoluto di pubblicazione, con riferimento sia la testo che al contenuto, mentre, per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione (che si evolve in relazione allo sviluppo del procedimento) ma è consentita la divulgazione del contenuto, sicchè a mente dell'art. 114 comma 7<sup>o</sup> c.p.p. è *“ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto”*, così temperandosi il divieto posto dai precedenti commi 2 e 3, che, evidentemente riguarda gli atti d'indagine intesi in senso formale e nella loro materialità

fisica e, quindi, i verbali che riflettono tali attività (e, si aggiunge, le eventuali deleghe che le dispongono) che rimangono non pubblicabili. Risulta, invece, pubblicabile il “contenuto” dei medesimi, ostensibile nelle forme del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione;

visto, altresì, l'articolo 116 c.p.p., a mente del quale “ *Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*”, da ciò derivando la sicura possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ( e, tra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari, ma non solo);

considerato che, ai fini dell'accesso da parte di “ chiunque vi abbia interesse” agli atti considerati dall'art. 116 cpp, non deve trattarsi, come insegna la giurisprudenza, anche di legittimità, di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, potendo la legittimazione al rilascio di copie riconoscersi anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, tra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e , segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persone o della collettività o con le inalienabili potestà dello Stato;

considerato che la comunicazione istituzionale dell'ufficio del Pubblico Ministero risponde all'adempimento di un dovere di informazione verso la collettività – previsto anche dall'ordinamento giudiziario - funzionale al concreto dispiegarsi dei principi espressi dall'art. 21 Cost. , ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali ( diritto alla dignità ed integrità della persona, diritto alla riservatezza, tutela dei minori e delle persone vulnerabili, potestà punitiva dello Stato e necessità di garantire un efficace svolgimento delle indagini);

ritenuto che allora, come anche deciso da altri Uffici di Procura, vi è la necessità di una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della potestà di cui all'art. 116 c.p.p. spettante nella fase delle indagini preliminari, che contribuisca, nei limiti fissati dal

legislatore, ad assicurare la libertà e la correttezza dell'informazione – ponendo fine alla prassi non commendevole che vuole che il giornalista si adoperi per ottenere, in via indiretta e informale i documenti in possesso del giudice e delle parti necessarie alla responsabile e completa informazione del pubblico, che, allo stato, sembra dipendere dalle conoscenze del giornalista negli ambienti che ne hanno la disponibilità, senza che risulti mai chiaro come e da chi il giornalista abbia ottenuto tali documenti ed in ragione di quali interessi siano stati dati;

ritenuto, pertanto, che il rilascio, da parte dell'Organo Pubblico preposto, di copia dei provvedimenti giudiziari relativi alle indagini non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, sia funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, e, dall'altro, il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interesse collettivi (fermo restando il divieto di pubblicazione del testo di provvedimenti ed atti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p.);

considerato, tuttavia, che tale rilevante esigenza di garantire il diritto di cronaca ed il correlativo diritto della collettività ad essere informata su fatti di rilevanza pubblica, deve essere contemperata, come detto, sia con gli indicati diritti della persona che con le esigenze investigative, si ritiene :

quanto alla tipologia di provvedimenti giudiziari non più coperti da segreto d'indagine, che vadano esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione, in quanto di norma la loro propalazione è di potenziale nocimento per le investigazioni in corso - ponendosi, di norma, infatti, quali mezzo di ricerca della prova ovvero di verifica delle prospettazioni difensive : decreti di perquisizione, sequestro probatorio, inviti a comparire ed atti assimilabili che abbiano la finalità di sviluppare le indagini o di fornire riscontro investigativo sia alle tesi di accusa che di difesa. Con la conseguenza che possono essere forniti ai mezzi d'informazione : provvedimenti cautelari reali e personali (ordinanze cautelari e Decreti di Fermo o di Sequestro Preventivo Urgente emessi dal PM) ed ogni altro provvedimento preso dal

Giudice nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la libertà personale ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti o coinvolti nelle indagini, in uno con eventuali pareri/memorie scritte espressi in tali circostanze dalle parti (e sempre che le parti autorizzino, in calce alla memoria/parere, la non contrarietà all'eventuale pubblicazione del suo contenuto) in uno con gli atti conclusivi delle indagini (sempre quando già notificati alle parti), vale a dire avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione a giudizio;

quanto ai provvedimenti che, non in ragione della tipologia, ma *rationae materiae*, vanno esclusi dal novero dei provvedimenti che possono essere forniti ai mezzi d'informazione, in quanto (di norma) la loro propalazione è di potenziale nocimento a diritti della persona meritevoli di prevalente tutela (rispetto al diritto ad informare ed essere informati) vengono in rilievo tutti quelli relativi ai delitti di cui agli artt.572 cp nei confronti di minori, 600 bis, 600 ter, 600 quater e quinquies cp nonché i reati di cui agli artt.609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies cp, salvo quanto casi di eccezionale e fondato interesse pubblico alla vicenda penale e fatti salvi gli eventuali omissis a tutela della riservatezza, che di volta in volta saranno valutati.

ravvisata l'opportunità di riservare al Procuratore della Repubblica – nel concreto esercizio della responsabilità, che gli compete quale titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, nonché di soggetto che deve mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività della Procura – l'espressione delle valutazioni sulla sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari sotto il profilo sia della cessazione del segreto ovvero dell'eventuale pregiudizio alle indagini, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto degli stessi, sia della presenza di ragioni ostative correlate ad eventualmente preminenti esigenze di tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento penale;

rilevato che, tutti i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione della Procura della Repubblica ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione, sono chiamati a collaborare attivamente alla determinazione delle linee di comunicazione da

adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione al coordinatore della sezione di appartenenza:

sia dei provvedimenti giudiziari suscettibili di divulgazione, in quanto relativi ad affari di particolare rilevanza (per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti) o caratterizzati da questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità ed importanza;

sia, al contrario, di quelli che pur rientrando in astratto nella categoria sopra indicata, tuttavia possono apparire di non opportuna divulgazione in ragione della esistenza di specifiche controindicazioni relative al contenuto del provvedimento giudiziario o allo stato del procedimento;

**d'intesa con il Procuratore Aggiunto, dispone quanto segue:**

- a) I Magistrati di questo Ufficio, ferme restando le sopra indicate limitazioni, informano tempestivamente il coordinatore della sezione indagini d'appartenenza:
  - 1) dei provvedimenti giudiziari, della specie e natura sopra indicati, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione in quanto relativi ad affari di particolare gravità, rilevanza, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza, o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;
  - 2) di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;
  
- b) è riservata al Procuratore della Repubblica l'espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114 comma 2 c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del

provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;

- c) nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri, essenziali analisi alla compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:
- il rilascio della copia – e sempre limitatamente alla tipologia di atti sopra indicata - non deve, comunque, interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e di tutela del diritto delle persone secondo un equo bilanciamento di questi diritti con il diritto all'informazione sulla base dei criteri e delle indicazioni sopra enunciate, anche ricorrendo alla apposizione di *omissis* ove necessario;
  - il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione (ancora una volta si prevede, in questi casi, il ricorso agli *omissis*);
  - il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;
- d) ai fini suddetti, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti, trasmettono al Procuratore della Repubblica copia elettronica in PDF dei provvedimenti sopra enunciati, ove ritenuti di particolare rilevanza, indicando, altresì, ogni elemento che, secondo le valutazioni del Magistrato assegnatario ed eventualmente degli altri Magistrati interessati (poiché assegnatari di procedure connesse o collegate) eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione;
- e) il rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica e la



relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto da giornalista professionista iscritto all'Ordine, su delega scritta del Direttore responsabile della testata giornalistica interessata all'ottenimento della copia. Il rilascio della copia sarà esclusivamente su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli previsti per le parti processuali.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratore e al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, al Presidente del Tribunale di Potenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Potenza, nonché al Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti di Basilicata e alla Federazione nazionale della stampa.

**Potenza, 23 Giugno 2020**

**Il Procuratore della Repubblica**

**Francesco Curcio**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'Francesco Curcio'. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.